



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 20 DEL 26-02-2021

N. 46 del Registro Generale

Oggetto: RIACCERTAMENTO RESIDUI AREA TECNICA AL 31.12.2020

VISTO l'art.228 comma 3 del D.gls.267/2000 che nella nuova stesura prevede:

“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

In particolare **l'art.3, comma 4 del D.gls. 118/2011** precisa che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria possono essere conservati:

tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, - ma non incassate.

- tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

In ordine ai residui da conservare in quanto i servizi risultano già resi si elencano i seguenti impegni e motivazioni:

- gli impegni descritti nella sottostante tabella corrispondono a servizi o prestazioni già rese e quindi esigibili

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria.

Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili.

VISTI gli Artt. 35, 45 e 51 del regolamento di Contabilità;

DATO ATTO CHE

Possono essere mantenuti a residui passivi le spese relative a forniture rese nel corso dell'esercizio precedente e le cui fatture pervengono nei due mesi successivi o, per le quali, il responsabile della spesa, dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento;

Tutti gli stanziamenti di spesa che non possono essere mantenuti come impegnati, in quanto non corrispondono ad obbligazioni giuridiche perfezionate confluiscono in avanzo quali economie di spesa; La ricognizione dei residui attivi è diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti, l'esigibilità del credito e l'affidabilità della scadenza.

E' necessario distinguere: crediti di dubbia e difficile esazione, crediti assolutamente inesigibili e crediti insussistenti per legale estinzione o erroneo accertamento. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza o inesigibilità deve essere adeguatamente motivato, attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione del credito.

CONSIDERATO CHE

La competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui è attribuita ai soggetti preposti ai vari servizi a cui i capitoli di PEG sono assegnati, su impulso e coordinamento del responsabile del servizio finanziario, e riguarda la ricognizione, revisione e ed eventuale riclassificazione delle somme di entrata e di spesa presenti nella gestione dell'Ente;

Sulla base delle analisi effettuate analiticamente, sulla scorta della tabella predisposta dal Responsabile finanziario mediante estrapolazione degli accertamenti e impegni alla data del 31 dicembre 2020;

DETERMINA

1) di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e in particolare:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;
- c) l'elenco dei residui da reimputare.

2) di trasmettere gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 15-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 19-03-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 19-03-2021

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 19-03-2021

IL RESPONSABILE
Arch. Gentili Giorgio